

# TERMINATIONE,

ET ORDINI STABILITI

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

PIERO GRIMANI,  
MICHIEL MOROSINI,  
EZ. ALVISE MOCENIGO<sup>2°</sup>

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito del Territorio, Comunità, Viccarie,  
Podestarie, Communi, & de Degani, e Huomini di  
Comun del Territorio medesimo di PADOVA

L' ANNO 1722.



I N P A D O V A,

---

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

TERMINATI  
PIERO GRIMANI  
MICHELE MORETTINI  
ED ALVISE MOCENIGO



IN PADOVA

Per Il Principe Sardi, Simbolo di Giustizia. Con Privilegio.



# NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup>

*Per la Serenissima Republica di Venezia , &c.*

*Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



Tabilite varie Prescriptioni tanto da Pre-  
cessori Nostri , quanto da Publici Rap-  
presentanti , concernenti il Governo , e  
Dirretione del Territorio , delle Commu-  
nità , delle Podestarie , Viccarie , e Com-  
muni , tendenti anco à facilitar l' Effatio-  
ne delle Publiche Gravezze , n' ordiniamo  
l' intiera , e pontual Essecutione , e similmente degl' in-  
frascritti Capitoli .

## I.

Che da tutte le Communità, Podestarie, e Viccarie subito ricevute le Ratte del Territorio con Lettere circolari, debba da chi s'aspetta esser immediate fatto il comparto due volte all' Anno, cioè di sei in sei Mesi giusto le Terminazioni de' Precessori nostri sopra li loro Contribuenti, e Communi subordinati in Libro separato dalle Ratte particolari delle suddette Communità, Podestarie, e Viccarie in pena de Ducati 25., & altre ad arbitrio à chiunque contravenisse, e ciò inherendo à replicati Proclami, 8. Marzo 1716. 24. Ottobre 1718. 27. Marzo 1721. elsecutivi della Publica rissoluta volontà.

## I I.

Che tutto il Danaro farà riscosso, per conto delle Ratte del Territorio non possa da Deputati, o altri sotto qualunque colore, o pretesto, niuno eccettuato esser convertito in sodisfazione d' altri Debiti per Ratte proprie, e particolari delle sopradette Communità, Podestarie, Viccarie, e Communi in pena à contrafacenti di pagar del proprio, & ogn'altra, etiam corporale ad arbitrio de' Nobb. H. H. Capitanii prò tempore.

## I I I.

Per rimover le conteste, che insorger potessero trá il Territorio, e le Communità, Podestarie, e Viccarie al tempo di pagar le Ratte, col pretesto di Bonificationi per Essenzione, e correzione per errori, dapplicationi, o altro qual

qual si sia aggravio ne' loro Estimi Reali , e Personalì ; Ordiniamo perciò , che nel termine di Mese uno da principiarsi doppo la Publicatione dellí presenti Nostri Ordini , debba cadauna Communità , Podestaria , Viccaria , o Comune addur li proprii Gravami avanti li Correttori all'Estimo Reale , ò avanti il Correttore all'Estimo Personale rispettivamente giusto alle Leggi , altrimenti spirato il Mese non possa esser adinesso alcun ricorso avanti qual si sia Giudice , ò Magistrato , se non precederà l'effettivo Deposito della quantità dichiarita nell'appostatione , onde resti levato ogni pretesto , ò ritardo alla Publica Essatione , e se fossero rilasciati suffraggi , ò lettere , che facessero effetto diverso s'habbino per nulli , e di niun valore .

## IV.

E perche resti facilitata al Territorio l'Essatione delle Pubbliche Gravezze , inherendo al Decreto dell'Eccellenissimo Senato 13. Marzo 1721. , e Proclama nostro 21. Gennaro passato ; Ordiniamo la pontual Essecutione con l'elletione degl'Essatori nelle Communità , & Essatoretti ne' Communi , che riscuotano à loro rischio , e pericolo , commodo , & incommodo , così che scosse , ò non scosse le Ratte habbino obbligo di supplir in specialità alli Pagamenti occorrenti con quella discreta Corrispondence , e Salario , che da cadauna Communità , Podestaria , e Viccaria farà creduta conveniente , e proportionata all'impiego .

## V.

Per facilità degl'Essatori , & Essatoretti ; ordiniamo , che sortir debba la sua Essecutione la decretata insolidità , pri-

ma contro li Debitori , poi contro gl'Habitanti tutti nelle Comunità , Podestarie , Viccarie , e Communi defettivi , dovendo contro Debitori renitenti in caso d'innobedienza esser praticate anco l'Essecutioni personali , oltre le formationi di Processo col Ritto , & Autorità dell' Eccellenzissimo Senato prescritte da Ducali 13. Marzo 1721.

## V I.

Et acciò non manchi alli sudetti Effatori , & Effatoretti ogni più valida assistenza per la Publica importante Emissione , ordiniamo , che da Nobb. H. H. Capitanij prò tempore sopra li ricorsi delli sudetti Effatori , & Effatoretti debba esser somministrata con tutto il vigor , e forza , ò col mezo de Capelletti , ò con quello de' Ministri ogni più forte assistenza per astringer li Renitenti alla sodisfazione delle Publiche Gravezze .

## V II.

E perche ne' Communi v'è moltriplicità de Nomi Debitori , la maggior parte di piccole Somme ; Perciò per minorar le spese agl'Effatori , ordiniamo , che per li Debiti di Somme non rilevanti , possa , e debba publicarsi à tempi debiti nelle Chiese ne' Giorni Festivi nel maggior concorso di popolo , che tutti li Debitori debbano nel termine di giorni otto haver saldato il loro Debito , acciò detta Publicatione serva d'intimatione , e notitia , e spirati li Giorni otto possa esser proceduto con l'Afficurazione contro tutti quelli , che non havessero saldata la loro portione .

Et

## VIII.

Et acciò sin tanto s'elleggano gl' Eſſatori nelle Communità, Podestarie, e Viccarie, & Eſſatoretti ne' Communi, non resti arrenata la Publica Eſſatione delle Gravezze; Ordiniamo, che ſij quella provisionalmente praticata col mezzo de' Caffieri, mà con oblico aggiunto di dover à tempi debiti praticar, e consumar tutte le Eſſecutioni contro tutti li Debitori niuno eccettuato, per dover in difetto eſſer astretti in ſpecialità al Pagamento di quel Debito, per il quale non ſi vedefſero praticate, e consumate l'Eſſecutioni, & in mancanza de' Caffieri debbano gl'Huomini di Commun in pena di Ducati 25. per cadauno ricorrer à Nobb. H.H. Capitanij pro tempore per l'elletione di due, che con lo ſteſſo inalterabil oblico provisionalmente ſopraintendano alla ſopradetta Eſſatione.

## IX.

Rilevando noi eſſer scoperta la Publica Cassa del rimborſo de Ducati 400. da Lire 6. : 4. eſſecutivamente à Ducali dell'Eccelleſtissimo Senato, confeſſi à titolo d'impreſta‐za al Territorio, & alla Viccaria di Teolo per Condotte de'Roveri del Bosco della Carpaneda, cioè Ducati 300. à detto Territorio, e Ducati 100. alla ſudetta Viccaria. Perciò ordiniamo in riſoluta maniera, che per riſarcimento della Publica Cassa debbano eſſer gettate le ſolite Carratade, e quelle ſeparatamente rifeſcole per dover il danaro eſſer contato nella Ducal Camera tanto dal Territorio, quanto dalla Viccaria per faldo della ſopradetta gratiоſa impreſta‐za, reſtando incaricato il N. H. Capitaniо accudire per la pontual Eſſecutione.

## X.

E perche è risoluta Publica volontà , che sii pronto nell' occorrenze il danaro , che servir deve alla condotta de' Roveri del Bosco della Carpaneda , alla quale per tre quarte parti è tenuto supplir il Territorio , e per l'altra quarta parte la Viccaria di Teolo giusto la conventione trà dette parti stabilita li 15. Decembre 1713. Perciò à rimotione di qualunque disordine in avenir , ordiniamo , che doppo seguiti li tagli de' Roveri nel Bosco della Carpaneda nella prima riduzione susseguente de' Consegli tanto del Territorio , quanto della Viccaria debba esser gettata la carratada per la quantità di spesa à cadaun d'essi corpi aspettante , per dover la Ratta esser consegnata da riscuoter in libro separato da ogn'altra Gravezza , onde non possa in pena di pagar del proprio à cadaun , che contravenisse , esser il Danaro di tal ragione convertito in alcun' altro pagamento , mà impiegato nella sola Condotta de Roveri , restando incaricati li Nobb. H. H. Capitanij prò tempore accudire per la pontual , & intiera Esecuzione , sotto quelle pene , che crederanno più proprie contro quelli , che per qual si sia pretesto ardissero contravenire .

## X I.

Che la destribuzione delle Gravezze de Mandato Dòminij , deve fare il Territorio , trà le Communità , e Viccarie sue Contribuenti , & di esse à Communi siano annualmente fatte del giusto importar del Carratto à cadauno di essi Corpi , che rispettivamente le spetta , tal essendo la Mente dell' Eccellenissimo Senato .

Do-

## XII.

Doverà dal Territorio esser tenuti Libri separati delle Pubbliche Gravezze de Mandato Dominij, cioè Sussidio, Tasche, Alloggi di Cavalleria, e Fabriche di Legnago, à quelle che getta per varie occorrenze, descrivendo cadauna Communità, e Viccaria per quello le spetta à ragion d'Estimo, & in Casella distinta tener Ditta di Cadauna Gravezza, come pure Cassa distinta.

## XIII.

Così pure doveranno esser consignati Libri separati, al Caisier, e Scrivan la Riscossione sopra distinti Libri dalle sopradette Gravezze à quelle del Territorio.

## XIV.

Che il Danaro rascosso, per Conto delle predette Pubbliche Gravezze, per qual si sia occorrenza non venghi distratto, e correndo l'Essatione per Cassier, sia di Mese, in Mese contato nella Publica Cassa, e se per via di Essattor sia supplito à tempi stabiliti delle Ratte.

## XV.

Che non possa sequestrarfi da Creditori di una Gravezza il Danaro spettante ad altra Gravezza, mà solo di quella tenessero il loro Credito.

Eco-

## XVI.

E come è Mente nostra , che le Communità tutte , Vice-  
arie , e Communi caminino con buon Mettido di Scrittura , e sempre apparisca con chiarezza la Rendita , e Spe-  
sa , ordiniamo , che de cætero siano tenuti li seguenti  
Libri .

Primo . Registro de Parti , & Ordinamenti de Conseglij .  
Secondo . Libro d'Incanti , Affittanze , e Livelli , & altre  
Rendite , che tenessero .

Terzo . Libro sopra il quale venghino registrati di volta in  
yolta li Mandati rilasciati de Pagamenti .

## XVII.

Altro Libro de Saldi d'Essattori , nel qual doveranno an-  
nualmente apportarvi Debitori di tutto l'intiero deve  
riscuotter , & all'incontro darli Credito de' Pagamenti tut-  
ti haveran effettuato , con espressione distinta de Pagamenti  
ad'uno per uno , e per qual occorrenza fatti .

## XVIII.

Al terminar dell'Essation doverà esso Libro de Saldi esser  
revisto giusto agl'ordini prescritti da Precessori nostri , e  
doveran esser sottoscritti ad'uno , per uno da Revisori ,  
ò da altri , à cui spettassero , con espression , che essa  
sia la Rendita tutta di quell'Anno , tanto per via di Ren-  
dita propria , se ve fosse , quanto di quella esatta per  
getto di Gravezze ; come pure sin la spesa tutta segui-  
ta , e che non vi siino Partite contrarie a Publici Decreti .

Un

## XIX.

Un Quaderno sopra il quale sii postato Debitor cadaun Esfattor dell'intiero del suo Credito, e similmente formarsi Creditori, e Debitori respectivè li Salariati, Prò de Censi, & altri, che tengon attione di riscuotter.

## XX.

Se all'incontro in qualche luoco, non fosse permesso in qualche anno rinvenir Esattore, e dovesse correr per Cassier, questo doverà esser postato Debitor sopr' altro Libro asportato con distinzione à qualità per qualità di riscossione, & al terminar dell'anno doverà esser portato nel Saldo de Esfattori, con distinzione delle partite rascosse, come della disposizione d' esser questi revisti, e sottoscritti, come habbiam prescritto per gl' Esfattori.

## XXI.

E perche con il Mettido di Cassier possono restar de Debitori; Siano questi registrati sopra Libro intitolato de Resti d' Anno in Anno, con distinzione à Nome per Nome, e Gravezza per Gravezza.

## XXII.

Restano vietati li Regali venissero fatti tanto dalla Cassa del Territorio, come dalle Communità, Viccarie, e Comuni à qual si sia Persona così in Venezia, come in altro luo.

luogho, in pena à Ministri, che girassero tali Partite di  
pagar del proprio.

## XXIII.

**A**t tutti li predetti Nostri Ordini doverà esser prestata la sua pontual essecutione, in pena tanto à Ministri, quanto à chi ordinasse diversamente la dispositione di Danaro diverso dall' ordinato di pagar del proprio, e di Duc. 200. quando non restasero esequite in tutte le sue parti le suddette nostre Ordinationi, come de Precessori Nostri.

## In proposito de Degani, & Huomini di Comun.

**S**Copertosì dall' Attentione del Sindicato il rilevante disordine invalso in alcune Ville del Padovano di non elleggere Huomini di Comun, nè Degani, tutto che necessarij gl'uni, e gl' altri nelle Publiche occorrenze, contro il prescritto dagli Ordini, e Terminationi de Precessori Nostri, e de Publici Rappresentanti approvati anco dall' Eccellenissimo Senato 22. Novembre 1711. e volendo in ogni maniera resti levato tale perniciosissimo Abuso si fa publicamente sapere.

Che le Ville tutte tanto di molte, che di poche Case, che non havessero in presente huomini di

Comun , e Degani , debbano nel Giorno Festivo  
susseguente alla Publicatione del presente Nostro  
convocar le loro vicinie , & in quelle ellegger  
huomini di Comun , deputando anco il Degano ,  
& ammonindolo dell'obligo speciale di chi esserci-  
ta le Deganie , e del tempo delli Mesi due , ò  
almeno d'uno , secondo la consuetudine , come del  
renonciarla nel fine à chi doverà succedergli , e  
di dover notificar a Padova nella Cancellaria Pre-  
fetizia quello che sarà per entrar Successore giu-  
sto il stile degl'altri Degani , ò pure in quella  
delle Castelle sotto la Giurisdizione delle quali s'  
attrovasse , seguitando poi con la regola del rot-  
tolo à mantenersi nella dovuta rassegnatione , e  
così d'Anno in Anno ogni principio d'Anno , do-  
vendo nelle Ville che hanno poche Case accor-  
darsi trà d'esse sempre con lo stesso Metodo in-  
cominciando dalla prima Casa , e successivamente  
sino all'ultima ; Anzi per levar qualunque pretesto  
nelle Ville , che per professata Essentione dalle fatio-  
ni personali non resta chi supplir possa al detto  
impiego di huomini di Comun , e Degani con im-  
portante Publico pregiudicio , non essendovi in tal  
caso chi raccolga il Danaro della Macina ; Per-  
ciò inherendo al Decreto 28. Zugno 1721 ; ordi-  
niamo , che nelle Ville essenti debba esser indispen-  
sabilmente destinata Persona in qualità di Riscossore  
della Macina , per dover in difetto esser pratica-  
ta la regola del Rottolo , onde incominciandosi  
dalla

dalla prima Casa si continui successivamente sino l'ultima in pena à quelli che presumessero di non assumer prontamente tal'incombenza di Bando , Prigion , Galera , & altre ad arbitrio.

Dovendo il presente per universal notizia esser Stampato , e transmesso à tutte le Communità , Podestarie , e Viccarie per esser poi publicato da Parochi nelle Chiese in tutti li Communi , e Ville del Territorio , & affisso alle Porte per la sua puntuall'Essecuzione non solo presente , mà anco d'anno in anno raccomandata à Nobb. H.H. Capitanij pro tempore.

Dal Sindicato in Padova li 15. Maggio 1722.

( PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

( MICHEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

( Z. ALVISE MOCENIGO 2.<sup>o</sup> Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.

In Proposta delle Comunità  
di CANICO E VIRENTE

1750.



